

**DELIBERAZIONE 26 APRILE 2022  
180/2022/A**

**APPROVAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA DI ACQUIRENTE UNICO S.P.A. PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2022 – 31 DICEMBRE 2022 IN RELAZIONE AI COSTI DI FUNZIONAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SOTTOPOSTE A REGOLAZIONE DELL'AUTORITÀ O SVOLTE IN REGIME DI AVVALIMENTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1201<sup>a</sup> riunione del 26 aprile 2022

**VISTI:**

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/72/CE, del 13 luglio 2009;
- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto-legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: decreto-legge 73/07), convertito con modificazioni dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 del 2009 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 105/10);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- la legge 4 agosto 2017, n. 205 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (di seguito: legge concorrenza 2017);
- la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (di seguito: legge di Bilancio 2018);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 25 novembre 2010, ARG/com 201/2010 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/2010);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 323/2012/E/com;;

- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 09 ottobre 2014, 486/2014/R/com (di seguito: deliberazione 486/2014/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2015, 597/2015/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 7 settembre 2017, 622/2017/E/idr;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 900/2017/E/idr;
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com (di seguito: deliberazione 51/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 197/2018/R/rif (di seguito: deliberazione 197/2018/R/rif);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2018, 263/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 173/2019/A (di seguito: deliberazione 173/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019 270/2019/R/com (di seguito: deliberazione 270/2019/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 15 ottobre 2019 408/2019/E/tlr;
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 526/2019/A (di seguito: deliberazione 526/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 528/2019/E/com (di seguito: deliberazione 528/2019/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel e in particolare l’allegato A (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019 570/2019/R/gas e in particolare l’Allegato A (di seguito RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2020, 113/2020/A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2020, 165/2020/A;
- la deliberazione dell’Autorità 257/2020/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2020, 472/2020/A (di seguito: deliberazione 472/2020/A);
- la deliberazione dell’Autorità 537/2020/E/tlr (di seguito: deliberazione 537/2020/E/tlr);
- la deliberazione dell’Autorità 11 maggio 2021 192/2021/A (di seguito: deliberazione 192/2021/A);
- la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2021 219/2021/A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2021 301/2021/E/com (di seguito: deliberazione 301/2021/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 03 agosto 2021 343/2021/A (di seguito: deliberazione 343/2021/A);
- la deliberazione dell’Autorità 26 ottobre 2021 456/2021/A (di seguito: deliberazione 456/2021/A);

- il documento per la consultazione dell’Autorità 17 marzo 2020, 62/2020/e/tlr (di seguito: documento per la consultazione 62/2020/e/tlr);
- le note di AU del 31 gennaio 2022 (Prot. Arera 4186 del 31/01/22) (di seguito: nota AU del 31 gennaio 2022) e del 24 marzo 2022 (Prot. Arera 15444 del 07 aprile 2022) (di seguito: nota AU del 24 marzo 2022).

**CONSIDERATO CHE:**

- la società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito anche: AU) svolge una serie di attività di natura anche eterogenea tra loro individuate dal legislatore e regolate dall’Autorità; tra le altre, per quel che qui rileva, AU è responsabile: (1) dell’attività di Approvvigionamento di energia elettrica per il servizio di maggior tutela, (2) dell’attività di Gestione del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) e, in qualità di gestore del SII, (3) della gestione del c.d. Portale Offerte e (4) del c.d. Portale Consumi, nonché, da ultimo, (5) svolge, quale soggetto avvalso dell’Autorità, la gestione – mediante la realizzazione di uno Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente (di seguito: Sportello) – delle attività rientranti nell’ambito delle funzioni di gestione dei reclami e segnalazioni, nonché della funzione conciliativa e di quella informativa verso i clienti finali circa i loro diritti e la normativa applicabile (funzioni attribuite all’Autorità dall’articolo 2, comma 20, lettera m), della legge 481/95, dall’articolo 44, comma 3, e dall’articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 93/11);
- in particolare, con riferimento all’attività di approvvigionamento dell’energia elettrica per il servizio di maggior tutela – cfr. precedente numero (1) - il decreto legislativo 79/99 aveva previsto che:
  - a) l’allora gestore della rete di trasmissione nazionale costituisse una società per azioni denominata appunto Acquirente Unico per la stipula e gestione dei contratti di approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai clienti vincolati (*articolo 4, comma 1*);
  - b) l’Autorità determinasse il corrispettivo per le attività di approvvigionamento svolte da AU secondo criteri di efficienza economica (*articolo 4, comma 9*);
- l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 73/07, estendendo la qualifica di cliente idoneo alla generalità dei clienti finali, ha introdotto il servizio di maggior tutela, a tutela dei clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero, assegnando ad AU la responsabilità del relativo approvvigionamento all’ingrosso;
- quanto invece all’attività di gestione del SII – cfr. precedente numero (2) - il decreto-legge 105/10 ha previsto l’istituzione del SII, presso AU, attribuendo a quest’ultimo la responsabilità della relativa gestione, finalizzato alla gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale e basato su una banca dati, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali; il RCU è stato successivamente integrato, ai sensi della legge 27/12, con le informazioni relative ai consumi (dati di misura);

- l’Autorità, cui il decreto-legge 105/10 ha attribuito il compito di definire e regolare i servizi che AU può erogare mediante il SII, determinandone anche il corrispettivo a remunerazione dell’attività svolta, ha adottato varie direttive volte allo sviluppo del SII e dei servizi erogabili mediante detta infrastruttura informativa, prevedendo, tra l’altro, per quel che qui rileva:
  - a) che AU adotti sistemi di tenuta di contabilità basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti alle attività svolte in qualità di Gestore del SII in maniera distinta, come se questa fosse svolta da un’impresa separata (*deliberazione ARG/com 201/2010*);
  - b) l’implementazione nell’ambito del SII di prestazioni e processi relativi al settore del gas naturale, analoghi a quelli operativi nel settore dell’energia elettrica, definendo modalità e tempistiche di implementazione della fase di accreditamento, di primo popolamento e successivo aggiornamento del RCU (*deliberazione 296/2014/R/gas*); al riguardo, l’Autorità ha anche stabilito l’applicazione del corrispettivo unitario a copertura dei costi per il SII anche al settore del gas naturale coerentemente con la logica implementata per il settore elettrico (*deliberazione 486/2014/R/com*);
  - c) la costituzione nell’ambito del SII, a partire dal 30 giugno 2019, di un apposito ufficio di monitoraggio, ponendo in capo ad AU, in quanto gestore del SII, la maggior parte degli obblighi informativi previsti dalla disciplina del monitoraggio *retail*, originariamente posti in capo agli operatori del mercato con deliberazione ARG/gas 151/11 (*deliberazione 173/2019/A*);
- con riferimento alla gestione del Portale Offerte – cfr. numero (3) - la legge Concorrenza 2017 ha previsto, tra l’altro:
  - a) l’istituzione, da parte del gestore del SII, nel rispetto della disciplina definita dall’Autorità, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale rivolte alle utenze domestiche e alle imprese di piccola dimensione (di seguito: Portale Offerte);
  - b) che la medesima Autorità stabilisca le modalità di copertura dei relativi costi, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate;
- con deliberazione 51/2018/R/com l’Autorità, tenuto conto delle specifiche previsioni della legge Concorrenza 2017, ha individuato i criteri generali per la realizzazione del Portale Offerte, nonché i requisiti tecnici e i principi di funzionamento del medesimo;
- quanto invece alla gestione del Portale Consumi – cfr. precedente numero (4) - la legge di bilancio 2018 ha disposto che entro il 1 luglio 2019, il Gestore del SII provvedesse agli adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere attraverso il Sistema medesimo ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico;
- con deliberazione 270/2019/R/com, l’Autorità ha adottato i criteri e le disposizioni in base alle quali AU, in qualità di gestore del SII ha sviluppato il Portale Consumi, con operatività dal 1 luglio 2019;

- con riferimento, infine, alle attività svolte in avvalimento da AU mediante l'istituzione dello Sportello – cfr. numero (5) - la legge 99/09 ha in via generale autorizzato l'Autorità ad avvalersi della società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. - oggi Gestore dei servizi energetici-GSE S.p.A. (di seguito: GSE) - e di AU per rafforzare, tra l'altro, le attività di tutela dei consumatori di energia, senza che derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (*articolo 27, comma 2*);
- la legge concorrenza 2017, ha previsto che *“l'Autorità [...] garantisce [...] il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi della società Acquirente Unico Spa”* (articolo 1, comma 72);
- in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 99/09, l'Autorità ha, tra l'altro, approvato il Disciplinare di avvalimento del GSE e di AU, successivamente più volte rinnovato;
- l'Autorità nell'ambito del suddetto avvalimento ha dettagliato un'articolata disciplina; in particolare l'Autorità ha, tra l'altro:
  - a) istituito il Servizio Conciliazione, avvalendosi di AU per la progettazione, realizzazione e gestione del servizio medesimo e disposto di avvalersi di AU per le attività di Sportello unico e trattazione dei reclami di cui ai commi 7.6, e 44.4 del decreto legislativo 93/11, mediante lo Sportello;
  - b) introdotto una procedura per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (TICO) e ha riformato i termini dell'avvalimento di AU con la deliberazione 383/2016/E/com, nell'ambito del riformato sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati;
  - c) per il settore idrico, ha attuato la transizione graduale verso il sistema di tutele a regime, aggiornando di conseguenza l'avvalimento di AU, mediante, fra l'altro, l'ampliamento del novero dei gestori obbligati alla partecipazione al Servizio Conciliazione dell'Autorità (*deliberazione 301/2021/E/COM*);
  - d) approvato il vigente Progetto per le attività svolte da AU in avvalimento relative al sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati dall'Autorità per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 (*deliberazione 528/2019/R/com*);
  - e) approvato il nuovo Progetto clienti indiretti Bonus gas 2021-2022 e Aggiornamento Progetto Sportello di cui alla deliberazione 528/2019/R/com per il periodo 2021-2022 (*deliberazione 343/2021/R/com*);
  - f) previsto, con riferimento al settore dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, una prima gestione temporanea delle comunicazioni degli utenti da parte dello Sportello, utilizzando le risorse già impegnate da quest'ultimo per lo svolgimento delle analoghe attività per i settori energetici e idrico e con le medesime modalità operative, ove compatibili (*deliberazione 197/2018/R/rif*);
  - g) attuato la graduale estensione al settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento (di seguito: telecalore) del sistema di tutele per la trattazione

dei reclami e la risoluzione extragiudiziale delle controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati, con riferimento alle attività afferenti al livello base e al secondo livello (*deliberazione 537/2020/E/tlr*).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in merito alle modalità di copertura dei costi:
  - a) l'articolo 18.4, lettera c) del TIV prevede che il prezzo di cessione applicato da AU agli esercenti la maggior tutela, utilizzato per la determinazione dei corrispettivi PED pagati dai clienti cui è erogato tale servizio, comprende anche un corrispettivo unitario, riconosciuto ad AU, a copertura dei costi di funzionamento per lo svolgimento dell'attività di acquisto e vendita di energia elettrica, destinata ai clienti in maggior tutela;
  - b) ai sensi della deliberazione ARG/com 201/2010 l'Autorità determina il corrispettivo unitario che ciascun utente del dispacciamento, esercente la maggior tutela e utente della distribuzione gas è tenuto a versare ad AU per i servizi da questi erogati mediante il SII;
  - c) la legge 124/17 prevede modalità di copertura dei costi sostenuti per la realizzazione e gestione del Portale Offerte utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni erogate dall'Autorità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  - d) con riferimento al Portale Consumi, attualmente, la copertura dei relativi costi avviene nell'ambito della definizione del corrispettivo unitario di cui alla precedente lettera b);
  - e) con riferimento alle attività svolte in avvalimento da AU nell'ambito dello Sportello i costi riconosciuti per le attività relative al settore energia vengono finanziati per il 60% dal Conto qualità energia elettrica e per il 40% dal Conto qualità gas gestiti da Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA); per quanto riguarda, invece, specificamente le attività svolte nell'ambito dello Sportello – Servizi Idrici i relativi costi sono invece posti a carico del Conto della promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione di cui all'articolo 33, comma 33.4, dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/idr;
- il comma 41.1, lettera p) del TIT ha istituito presso CSEA il *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio*, alimentato dall'elemento ASRIM della componente tariffaria ARIM;
- il comma 74.1, lettera d), del RTDG, ha istituito il conto il *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio*, alimentato dalle componenti tariffarie GS e GST.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 472/2020/A l'Autorità ha concluso il procedimento di revisione complessiva delle previsioni regolatorie in materia di modalità di rendicontazione e

approvazione dei costi sostenuti da AU per le attività sottoposte alla regolazione dell’Autorità avviato con deliberazione 526/2019/A:

- a) approvando il modello di rendicontazione a regime dei costi sostenuti da AU per le attività sottoposte alla regolazione dell’Autorità nonché per le attività svolte in avvalimento;
  - b) definendo il “Regolamento disciplinante le attività di natura amministrativo-contabile per la rendicontazione e la copertura degli oneri sostenuti da Acquirente Unico S.p.A., in relazione allo svolgimento delle attività sottoposte a Regolazione da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente nonché le attività svolte in avvalimento” (Allegato A);
  - c) abrogando, con riferimento ai tempi e alle modalità di rendicontazione dei costi sostenuti per le varie attività, le precedenti disposizioni regolatorie;
- con deliberazione 192/2021/A l’Autorità ha approvato le previsioni di spesa di AU per il periodo 1 gennaio 2021-31 dicembre 2021 in relazione ai costi di funzionamento per la gestione delle attività sottoposte a regolazione dell’Autorità o svolte in regime di avvalimento;
  - con deliberazione 26 ottobre 2021 456/2021/A l’Autorità ha approvato l’aggiornamento delle previsioni di spesa dei soli costi diretti di funzionamento dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente con riferimento al periodo 1 gennaio 2021-31 dicembre 2021.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con nota del 31 gennaio 2022 AU ha trasmesso il budget unico per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 relativo ai costi di funzionamento delle attività svolte, al netto dei costi diretti relativi alle attività non sottoposte a regolazione da parte dell’Autorità successivamente integrato con nota del 24 marzo 2022;
- l’ammontare complessivo degli importi comunicati risulta pari a 51.740.000,00 €; in tale ammontare è ricompresa una quota di costi comuni, pari a 1.389.000,00 € allocata, tramite opportuni *driver*, alle attività non sottoposte a regolazione da parte dell’Autorità: pertanto, i costi di funzionamento da considerare con riferimento alle attività sottoposte a regolazione da parte dell’Autorità sono pari a 50.351.000,00 €.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- approvare il budget unico per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 relativo ai costi di funzionamento delle attività svolte, al netto dei costi diretti relativi alle attività non sottoposte a regolazione da parte dell’Autorità e della relativa quota parte dei costi comuni, per un ammontare complessivo pari a 50.351.000,00 € così suddiviso tra le seguenti attività:
  - a) 1.935.000,00 € quale corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto, salvo conguaglio, per la copertura dei costi di funzionamento relativi all’attività di acquisto e vendita dell’energia elettrica per il servizio di maggior tutela;
  - b) € 27.517.000,00 € per l’attività di Gestione del SII, di cui:

- i. 1.175.000,00 € per la gestione del Portale Offerte;
  - ii. 835.000,00 € per il Bonus sociale;
- c) 20.899.000,00 € per l'attività svolta dallo Sportello per il consumatore di Energia e Ambiente ripartito tra:
  - i. Sportello – Energia (18.329.000,00 €) e
  - ii. Sportello – Ambiente (€ 2.570.000,00 €);
- prevedere che CSEA, con riferimento:
  - a) all'attività di gestione del Portale Offerte, eroghi mensilmente, a titolo di acconto, una quota pari a un dodicesimo dell'importo previsto;
  - b) all'attività di Gestione del SII - Bonus sociale eroghi mensilmente, a titolo di acconto, per l'anno 2022 una quota pari a un dodicesimo dell'importo previsto imputando il 60% al *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio* di cui al comma 41.1, lettera p) del TIT e per il 40% al *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio* di cui al comma 74.1, lettera d), del RTDG, e che, con la prima erogazione, versi ad AU anche le somme spettanti per i mesi precedenti, al netto delle somme eventualmente già corrisposte;
  - c) all'attività svolta in regime di avvalimento dello Sportello per il consumatore di Energia e Ambiente, eroghi mensilmente, a titolo di acconto per l'anno 2022, una quota pari a un dodicesimo dell'importo previsto e che, con la prima erogazione relativa al 2022, versi ad AU anche le somme spettanti per i mesi precedenti, al netto delle somme eventualmente già corrisposte

## **DELIBERA**

1. di approvare il budget unico per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 relativo ai costi di funzionamento delle attività svolte, al netto dei costi diretti relativi alle attività non sottoposte a regolazione da parte dell'Autorità e della relativa quota parte dei costi comuni, per un ammontare complessivo pari a 50.351.000,00 € così suddiviso tra le seguenti attività:
  - a) 1.935.000,00 € quale corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto, salvo conguaglio, per la copertura dei costi di funzionamento relativi all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il servizio di maggior tutela;
  - b) 27.517.000,00 € per l'attività di Gestione del SII, di cui:
    - i. 1.175.000,00 € per la gestione del Portale offerte;
    - ii. 835.000,00 € per il Bonus sociale;
  - c) 20.899.000,00 € per l'attività svolta dallo Sportello per il consumatore di Energia e Ambiente ripartito tra:
    - i. Sportello – Energia (18.329.000,00 €) e
    - ii. Sportello – Ambiente (2.570.000,00 €);
2. di prevedere che CSEA:



- a) con riferimento all'attività di gestione del Portale Offerte, eroghi mensilmente a titolo di acconto per l'anno 2022, una quota pari a un dodicesimo dell'importo di cui al punto 1, lettera b), punto i;
  - b) con riferimento all'attività di gestione del bonus sociale eroghi mensilmente, a titolo di acconto, per l'anno 2022, una quota pari a un dodicesimo dell'importo di cui al punto 1, lettera b), punto ii. imputando il 60% al *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio* di cui al comma 41.1, lettera p) del TIT e per il 40% al *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio* il comma 74.1, lettera d), del RTDG;
  - c) con riferimento all'attività svolta in regime di avvalimento dello Sportello per il consumatore di Energia e Ambiente, eroghi mensilmente, a titolo di acconto per l'anno 2022, una quota pari a:
    - i. un dodicesimo dell'importo di cui al punto 1, lettera c), punto i. per lo Sportello - Energia;
    - ii. un dodicesimo dell'importo di cui al punto 1, lettera c), punto ii. per lo Sportello - Ambiente;
- e che, con la prima erogazione relativa al 2022, versi ad AU anche le somme spettanti per l'attività di gestione del Portale Offerte, Bonus sociale e dello Sportello per il consumatore di Energia e Ambiente per i mesi precedenti, al netto delle somme eventualmente già corrisposte;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero per la Transizione ecologica, alla società Acquirente Unico S.p.A. e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di competenza;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

26 aprile 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*